



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

TERME
VIGLIATORE
FALCONE
OLIVERI



ISTITUTO COMPRESIVO
TERME VIGLIATORE

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

Circolare n.165 del 10/02/2025

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni
IC Terme Vigliatore
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Portale ARGO
Al Sito Web

OGGETTO: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi. Ruolo della famiglia, della scuola e della Sanità Pubblica.

Vista la segnalazione di qualche caso di pediculosi, con la presente, si richiama l'attenzione sulla necessità di attivare tutte le procedure indispensabili per prevenire e/o bloccare il fenomeno della pediculosi.

Infatti, la periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche, e l'allarme che spesso ne consegue, richiedono controlli e misure di prevenzione e cura coordinati tra la famiglia, la scuola ed eventualmente la ASL, pur nella consapevolezza che il Pidocchio del capo, *Pediculus humanus capitis*, non è un vettore di malattie e che l'unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell'insetto.

Al semplice fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, **i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini).**

I genitori dell'alunno che frequenta la collettività scolastica, o qualunque situazione di comunità, hanno un ruolo fondamentale e insostituibile nella prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi.

Le azioni in ambito familiare sono così riassumibili:

- educare i bambini, nei limiti del possibile ed in considerazione dell'età, ad evitare o ridurre i comportamenti a rischio: contatti prolungati tra le teste, scambio di oggetti personali (cappelli, scarpe, pettini, ecc.);
- identificare precocemente i casi mediante il controllo quotidiano o almeno settimanale della testa del bambino, anche se la scuola non ha segnalato casi ed anche in assenza del tipico sintomo (prurito);
- procedere all'accertamento presso il medico curante in caso di sospetto segnalato dalla scuola e farsi rilasciare l'apposito certificato per la riammissione a scuola;
- in caso di riscontro positivo da parte del medico, procedere all'effettuazione del trattamento, al controllo ed eventuale trattamento di tutti i conviventi e alla disinfestazione degli oggetti personali, secondo il seguente "decalogo", consigliato dal Servizio di Medicina Preventiva della ASL:

1. Lavare i capelli con uno shampoo antiparassitario (seguendo le istruzioni riportate sulla confezione).
2. Lasciare agire lo shampoo sui capelli per cinque minuti.
3. Asciugare i capelli.
4. Frizionare la testa con aceto diluito per sciogliere la sostanza con cui le lendini (uova) si attaccano ai capelli.
5. Pettinare con un pettine fitto.
6. Staccare ad una ad una le lendini rimaste attaccate ai capelli.
7. Controllare accuratamente che non vi siano altre lendini.
8. Effettuare un'accurata ispezione dei capelli di tutti i familiari.
9. Lavare gli indumenti personali e la biancheria che sia venuta a contatto con i parassiti con acqua calda oltre 60°.
10. Immergere spazzole e pettini usati per il trattamento in shampoo antiparassitario per 10 minuti. (Il trattamento va ripetuto dopo una settimana).

La scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora con le strutture sanitarie per una corretta informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento della pediculosi.

Oltre a curare la comunicazione, la scuola è tenuta, come per tutte le malattie infettive, a tutelare la salute degli alunni gestendo eventuali situazioni di rischio. Nel caso in cui i docenti o i collaboratori scolastici rilevino negli alunni segni sospetti di pediculosi o nel caso in cui siano gli

stessi genitori a segnalare il caso, dovranno avvisare il Dirigente Scolastico perché questi si attivi con le misure previste dalla normativa vigente. Si ricorda in proposito che la Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante. L'allontanamento obbligatorio può e deve essere disposto su iniziativa del Dirigente Scolastico, in caso di infezione accertata con la collaborazione della famiglia (non potendo il Dirigente scolastico sottoporre a controllo un bambino senza l'autorizzazione dei genitori). Qualora esistessero dubbi sulla effettiva presenza dell'infestazione, il Dirigente scolastico può però, in via cautelativa, richiedere una visita del medico curante ed idonea certificazione attestante o l'assenza dell'infestazione o l'avvenuto trattamento.

La ASL assicura la corretta educazione ed informazione sanitaria e collabora per la sensibilizzazione e diffusione delle pratiche preventive. Gli studi epidemiologici hanno infatti evidenziato che lo screening (controllo delle teste) in ambito scolastico non ha alcuna utilità nel ridurre la diffusione della pediculosi.

Fondamentale è invece l'azione di informazione, educazione sanitaria e sensibilizzazione che si esplica a vari livelli:

- predisposizione ed aggiornamento di materiale informativo;
- presenza nelle scuole per riunioni con il personale e/o i genitori se richiesto dai genitori e su invito del Dirigente Scolastico;
- informazione/formazione, sensibilizzazione e consulenza specificatamente rivolta alle figure professionali coinvolte nel processo di prevenzione/gestione della pediculosi: Dirigenti Scolastici, insegnanti, nonché pediatri e medici di famiglia.

Come in ogni ambito educativo, anche nella prevenzione sanitaria è, quindi, fondamentale il coordinamento e la collaborazione tra Famiglia, Scuola e Istituzioni.

Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente.

Ai genitori spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.

L'insegnante che nota segni di infestazione sul singolo alunno ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico deve disporre l'allontanamento obbligatorio del bambino e inviare ai genitori una lettera in cui è richiesto un certificato medico o una autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini della riammissione a scuola.

Il personale sanitario della ASL è responsabile per l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione in tema di prevenzione.

Il medico curante (Pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l'inizio del trattamento per la riammissione a scuola".

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del Ministero della sanità n° 4 del 13 marzo 1998 che riporta: *"In caso di infestazioni da P. humanuscapitis, restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante"* è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento".

E' importante sottolineare che:

- 1. non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;**
- 2. non esistono terapie preventive ed è assolutamente inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti utilizzati per la terapia a scopo preventivo;**
- 3. di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola.**

Un saluto

**Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Calabrò**

**Il Collaboratore Vicario
Francesca Materia**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n. 39/1993